



COMUNE DI SAN SPERATE

Prov di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Ordinanza del Commissario Straordinario
n. 5 del 26/03/2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la comunicazione pervenuta in data 12/01/2012 prot. N. 396 del 12/01/2012, inviata dal servizio veterinario della A.S.L. n. 8 di Cagliari riguardante un allevamento sito in agro di questo Comune, relativa al riscontro della positività su un equino per West Nile Disease degli esami di laboratorio effettuati dall'IZS di Teramo;

VISTO il decreto n. 45 del 25.11.2011 dell'Assessorato all'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, avente ad oggetto il piano regionale integrato per la sorveglianza della West Nile Disease 2011-2014;

VISTO in modo particolare l'art. 9, commi 1 e 3 del predetto decreto n. 45/2011;

RITENUTO necessario per contrastare la diffusione delle zanzare, naturali vettrici del Virus in questione, avviare con urgenza una campagna di bonifica dei siti di moltiplicazione finalizzata all'eliminazione degli insetti infestanti su aree, edifici e i beni di proprietà pubblica, a cura dell'amministrazione e sulle aree, gli edifici e i beni di proprietà privata a cura dei privati cittadini;

CONSIDERATO che le specie di zanzare comunemente presenti hanno scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi che normalmente non sono interessati dalla presenza di tali insetti;

RILEVATO che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc.;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265

VISTA la L. 833/1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale

VISTO il Decreto Ministeriale 29/11/2007;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della R.A.S. n. 1 del 09.10.2011;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

essendo necessario adottare delle misure per evitare e contrastare la diffusione delle zanzare, naturali vettrici della malattia

ORDINA

Ai cittadini, residenti, dimoranti o proprietari, detentori o conduttori di immobili o fondi agricoli e non, ricadenti nell'ambito del territorio comunale di San Sperate:

- Di non abbandonare oggetti o contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- Di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- Di svuotare i contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori o altro, settimanalmente;
- Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio, vache di cemento, piscine, bidoni o fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
- Di introdurre nei piccoli contenitori di acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua e mantenuto lucido;
- Di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (pesci rossi, Gambusie, ecc.);
- Di provvedere a pulire, ispezionare e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana di cortili e giardini;
- Di vuotare almeno una volta alla settimana i porta fiori presenti in cimitero avendo cura di gettare l'acqua sul terreno.

Alle aziende agricole e zootecniche, a chiunque allevi animali o li accudisca, anche al solo scopo zoofilo di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nelle campagne. Qualora dette aziende utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, questi devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi.

Ai consorzi ed agli enti che gestiscono comprensori e i proprietari degli edifici destinati ad abitazioni e ad altri usi di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, da acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi altresì affinché i laghetti ornamentali dei giardini o qualsiasi altra forma di raccolta idrica non favoriscano la proliferazione di zanzare.

Il medesimo ordine è esteso a tutti i responsabili dei cantieri fissi o mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, masconi ecc...)

Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo detengono o possiedono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportato dovranno, a propria cura:

- Disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore ai 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- Eliminare i pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili;
- Provvedere alla disinfestazione con cadenza quindicinale, degli pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.

Coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai, dovranno procedere ad una disinfestazione delle aree interessate dall'attività tale da eliminare i focolai larvali presenti.

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione (tra maggio e ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione a mediante affidamento a ditte specializzate.

La responsabilità per eventuali inadempienze , che saranno sanzionate secondo la normativa vigente in materia, verranno fatte ricadere su coloro che risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dell'inadempiente secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti e Ufficiali tutti della forza pubblica sono incaricati dell'attività di controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio dell'ente e nel sito Ufficiale www.sansperate.net per darne la massima diffusione.

Un sunto del contenuto, con le regole principale di conoscere e rispettare verrà pubblicato sottoforma di piccolo manifesto da affiggere nei luoghi più frequentati per darne conoscenza alla popolazione.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 26/03/2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pietro Vincis